

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I N. 3

## MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(FANFANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(BATTAGLIA)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
(RUFFOLO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati

**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 6 luglio 1989 (V. Stampato Senato n. 1835)*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta pomeridiana del 19 luglio 1989 (V. Stampato Camera 3973-B)*

**NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta pomeridiana del 26 luglio 1989*

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati ».

Al provvedimento governativo il Parlamento ha apportato modificazioni ed integrazioni, per effetto delle quali la soppressione del comma 16 dell'articolo 2 e l'aggiunta del comma 13-*bis* all'articolo 3 del decreto-legge comportano nuovi oneri, inizialmente non previsti, sotto forma di minori entrate a carico del bilancio dell'INPS, oneri, come rilevato da ultimo dal rappresentante del Governo in sede di esame del provvedimento nella seduta del 26 luglio corrente anno della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, per i quali non sono stati indicati nella legge di conversione, i necessari mezzi di copertura finanziaria, come prescritto dall'articolo 81 della Costituzione e come disposto, in attuazione di questo, dall'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

È evidente che ciò determinerà in prosieguo oneri diretti a carico delle finanze statali, chiamate a ripianare inevitabili squilibri nel bilancio dell'ente interessato com'è agevole attualmente verificare e come già in passato è avvenuto.

Per le considerazioni che precedono, con il presente messaggio, avvalendomi dei poteri conferitimi dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione, rinvio al Parlamento per un nuovo esame la legge già approvata dalla Camera dei Deputati il 26 luglio 1989 e dal Senato della Repubblica il 19 luglio 1989.

*Roma, 28 luglio 1989.*

COSSIGA

CARLI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, e 28 marzo 1989, n. 110.

## ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 196*All'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo »;

*il comma 2 è soppresso;*

*al comma 3, al primo periodo, la cifra: « 45 » è sostituita dalla seguente: « 40 »;*

*al comma 3, al secondo periodo, la cifra: « 11,25 » è sostituita dalla seguente: « 9,50 »;*

*al comma 3, è soppresso il terzo periodo.*

*All'articolo 2:*

*al comma 11, al primo periodo, sono soppresse le parole: « dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, »;*

*al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: « dal comitato esecutivo, ovvero, », sono aggiunte le seguenti: « per delega di quest'ultimo e »;*

*il comma 16 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:*

« ART. 2-bis. — (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43). — 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: -

a) nel comma 2, dopo le parole: "stabiliti nell'articolo 31" sono aggiunte le seguenti: ", comma 1,";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2”.

2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca”.

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere c) e d)” ».

*All'articolo 3:*

*al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale »;*

*dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

« 13-bis. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare ».

*Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:*

« ART. 3-bis. — (Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate). — 1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari

delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali ».

*All'articolo 4:*

*al comma 13, le parole:* « successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 »;

*al comma 13, le parole:* « dell'articolo 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli articoli 8 e 18 »;

*al comma 15, le parole da:* « effettuati » *a:* « conguagliati » *sono sostituite dalle seguenti:* « effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato »;

*al comma 15, le parole:* « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « a quella relativa al periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*All'articolo 5, al comma 1, le parole:* « commi 9, 10, 11 e 12 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 9, 10, 11, 12 e 13 ».

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. — (Copertura finanziaria). — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3-bis del presente decreto, valutati, rispettivamente, in lire 360 miliardi e lire 100 miliardi l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio" ».